

STATUTO

*(Atto pubblico registrato in Fermo il 08/08/2013 al n.2777 serie 1T;
approvato dalla Regione Marche con decreto n. 115/ACG del 12/11/2013)*

Art.1 - Denominazione, natura e sede

La Fondazione Sagrini ONLUS, di seguito denominata "Fondazione", è una persona giuridica privata senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal codice civile, dalle leggi vigenti in materia e dal presente statuto. La Fondazione deve usare nella denominazione e nelle comunicazioni rivolte al pubblico la locuzione "Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo ONLUS.

La Fondazione è la continuazione del Pio Istituto Femminile Dr. Francesco ed Emanuele Sagrini, istituita in Ente morale il 16/05/1936 con Decreto del Re Vittorio Emanuele III con la denominazione "Pio Ricovero delle Fanciulle Povere Dr. Francesco ed Emanuele Sagrini" e già esistente come "Pio Ricovero delle Fanciulle Povere", istituito in Fermo dalla Conferenza delle socie di San Vincenzo de Paoli l'1 aprile 1863. L'Ente morale in data 12/06/1963 con delibera del Consiglio di Amministrazione muta la denominazione in "Pio Istituto Femminile Dr. Francesco ed Emanuele Sagrini".

La Fondazione è stata iscritta nel registro delle Persone Giuridiche Private, a seguito di istanza del 03/12/2002 in attuazione della delibera di trasformazione n. 33 del 13/05/2002, dalla Regione Marche con provvedimento n. 2 IV S05 del 04/09/06.

La Fondazione ha sede in Fermo, Viale Trieste n. 39 ed ha durata illimitata.

Art.2 - Scopo

La Fondazione, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori del Pio Istituto Sagrini, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione svolge attività nei settori sociale, socio-sanitario, della beneficenza e della formazione. In particolare la Fondazione offre servizi di accoglienza specialmente a donne e a giovani in situazioni di disagio, comunque originato, a persone economicamente o socialmente svantaggiate. Promuove iniziative per favorire la formazione, l'inserimento lavorativo e l'integrazione multietnica degli assistiti. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle suddette, ad eccezione di attività direttamente ad esse connesse e strumentali. Nel rispetto di tale assunto la Fondazione potrà svolgere attività ed intraprendere operazioni di natura economica e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che, comunque direttamente connesse alle finalità istituzionali, saranno ritenute necessarie, utili o opportune per il raggiungimento dei propri scopi.

Art. 3 - Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il vice-Presidente
- il Collegio dei revisori dei conti

Art.4 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Arcivescovo di Fermo privilegiando i possessori di competenze di tipo giuridico, amministrativo, sociale e tecnico ed individuati fra gli appartenenti al volontariato vincenziano, nelle associazioni religiose e movimenti ecclesiali presenti nell'ambito territoriale dell'Arcidiocesi di Fermo e/o di altre Diocesi della Regione Marche.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rinnovabili alla scadenza per uguale periodo. Qualora un membro sia assente per più di tre volte senza giustificato motivo dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo ne dichiara la decadenza e si procede alla nomina di un nuovo membro, secondo le suddette modalità, che durerà in carica sino alla scadenza prevista per il membro sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e può delegare al Presidente o ad altro membro le proprie attribuzioni nei limiti dell'ordinaria amministrazione. Le deliberazioni devono essere assunte con l'intervento della maggioranza dei membri effettivi e a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; le deliberazioni riguardanti persone sono sempre assunte a voti segreti. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo e redige il bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, a maggioranza dei due terzi dei componenti, le eventuali modifiche statutarie, che dovranno poi ottenere l'approvazione di cui al D.P.R. n.361/2000.

La carica di consigliere di amministrazione della fondazione è a titolo gratuito.

I verbali del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico in apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato, di volta in volta, fra i membri del Consiglio stesso.

Le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate in apposito regolamento nel quale è comunque assicurata la democraticità interna dello stesso.

Art.5 - Elezione e poteri del Presidente e del vice Presidente

E' prerogativa del Vescovo di Fermo la scelta e la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Amministrazione con voto segreto.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; firma gli atti e quanto occorra per l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza delle disposizioni statutarie e ne propone la modifica, qualora si renda necessario. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla necessaria ratifica dello stesso entro 20 giorni.

Il Presidente può attribuire deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'espletamento di alcune competenze nella gestione della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

La carica di Presidente e quella di vice Presidente sono a titolo gratuito.

Art.6 - Vigilanza

La vigilanza è esercitata dalla Regione ai sensi degli artt.25 e 27 del codice civile.

Inoltre il Vescovo di Fermo vigila sulla gestione e sull'operato del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, al fine di verificare e tutelare il perseguimento degli scopi della Fondazione e la coerenza con i principi espressi dalle tavole fondative.

Art.7 - Collegio dei revisori dei conti

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina a maggioranza assoluta un collegio di tre revisori dei conti, i quali durano in carica per il periodo corrispondente alla durata del Consiglio stesso e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile e della gestione dell'Ente. Redige le relazioni al bilancio preventivo e a quello consuntivo, da allegare agli stessi.

Art.8 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1) da beni mobili e immobili, debitamente inventariati, con distinta evidenziazione dei beni destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali, dai crediti, dai titoli al netto dei debiti provenienti dal patrimonio del Pio Istituto Dott. Francesco ed Emanuele Sagrini (IPAB).

I beni immobili e i beni di valore storico-artistico, destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione di fini istituzionali, sono quelli indicati nell'atto costitutivo della Fondazione;

2) Dai beni mobili ed immobili, che, a qualunque titolo, perverranno alla Fondazione;

3) Dai proventi di attività, iniziative ed operazioni svolte in proprio.

Faranno altresì parte del Patrimonio della Fondazione eventuali donazioni, offerte, elargizioni, contributi e beni provenienti da disposizioni testamentarie secondo le modalità e sotto le condizioni prescritte dalla legge in materia. I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio saranno interamente devoluti agli scopi della Fondazione, nell'esercizio cui i redditi si riferiscono o in esercizi successivi. In caso di investimento finanziario il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà all'investimento del denaro nel modo che riterrà più sicuro e redditizio e comunque pertinente.

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 del d.lgs.n.207 del 2001, per l'adozione di delibere concernenti la dismissione dei beni destinati alla realizzazione dei fini istituzionali contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità, è necessaria la maggioranza qualificata di due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art.9 - Norme contabili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione ONLUS, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione deve impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

La Fondazione dovrà devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che siano diretta emanazione del volontariato vincenziano, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, c.190, della legge 23 dicembre 1996, n.662,

salvo diversa destinazione imposta dalla legge e salvo il controllo e la vigilanza che compete alla Regione ai sensi dell'art.16, comma 4, del d.lgs.n.207 del 2001.

Gli adempimenti contabili della Fondazione sono disciplinati in apposito regolamento.

Art. 10 - Esercizi Finanziari

Gli esercizi finanziari della Fondazione si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione annualmente redige un bilancio consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni esercizio.

Art. 11 - Direttore

Il consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, può nominare, a titolo oneroso, un Direttore, al quale affidare tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Art.12 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in Italia, o in futuro emanate, con particolare riferimento a quelle dettate dal d.lgs.n.460 del 1997 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.